

**LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI PONE IL QUESITO AL NOSTRO GOVERNO E IL CONCETTO DI PREVEDIBILITÀ DIVENTA DIRIMENTE**

## Caso Cavallotti, la Cedu: le misure di prevenzione sono applicate in base a una legge “prevedibile”?

**FABRIZIO COSTARELLA  
COSIMO PALUMBO\***

Con l'ordinanza resa nel caso Cavallotti/Italia, la Corte Edu pone al governo italiano, tra gli altri, un quesito che amplia il senso di un analogo interrogativo, rimasto invariato dopo la sentenza De Tommaso/Italia, ripresa e in qualche modo superata dalla pronuncia n. 24/19 della Corte Costituzionale.

I giudici europei, infatti, chiedono di sapere se le misure di prevenzione italiane, in special modo quelle patrimoniali, siano applicate in base a prove (e non a semplici sospetti); vogliono sapere se queste misure abbiano una sufficiente base legale e, ancora più in particolare, se siano consacrate in una legge “prevedibile”.

Il tema della prevedibilità non è nuovo, dal momento che esso incrocia i principi della tassatività e determinatezza della fattispecie, che a loro volta costituiscono postulati del principio di legalità formale.

Ad esempio, la Cedu, nel caso Contrada/Italia, aveva avuto modo di affermare, richiamandosi ai suoi precedenti, che «la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono» essendo tale requisito soddisfatto se «la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, per quali atti e omissioni ad un consociato viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti».

La Corte Costituzionale, dal suo canto, già con la assai risalente sentenza n. 2/56 aveva avallato una maggiore latitudine del principio di legalità, censurando l'art. 157 Tulpis in quanto contenente ipotesi di limitazione del diritto di circolazione costituenti “un'infinità di casi difficilmente prevedibili”, in contrasto con l'art. 16 della Costituzione.

Il concetto di prevedibilità, anche nella sua accezione di “accessibilità” del precetto normativo oltre che di prognosi della sanzione, era già “entrato” nella materia di prevenzione con la pronuncia EDU De Tommaso/Italia, che aveva affermato il principio generale per il quale l'espressione “prevista dalla legge” esige non solo che la misura contestata abbia qualche base nel diritto interno, ma si riferisce anche alla qualità della legge in questione, esigendo che essa debba essere accessibile alle persone interessate e che i suoi effetti debbano essere prevedibili.

Con la sentenza 24/19, la Corte Costituzionale – premessa che la riserva di Legge assoluta e rinforzata, di cui all'art. 13, comma 2 della Carta fondamentale, potesse essere declinata con diverso rigore nella materia non penale - aveva ritenuto ammissibile

la funzione di integrazione del precetto normativo, attribuito alla produzione giurisprudenziale di prevenzione.

Tuttavia, mentre il principio di legalità formale ha tra i suoi postulati anche quello della irretroattività, si ritiene che le misure di prevenzione possano essere applicate anche a condotte commesse prima della loro previsione legislativa, in analogia la disciplina delle misure di sicurezza.

La premessa di tale ragionamento è il collocamento della prevenzione fuori dalla materia penale e sottratta alle sue garanzie.

Ma, di recente, le Sezioni Unite della Cassazione (4145/23) hanno avuto modo di estendere la portata della prevedibilità anche al “diritto penale materiale”, ossia a quelle norme che, pur non essendo collocate nel diritto sostanziale, concorrono a definire i casi e i modi di irrogazione di una sanzione.

E le misure di prevenzione, se pure non vengono ritenute pene, sono sicuramente sanzioni conseguenti alla inosservanza di un precetto che, essendo punitivo, deve essere prevedibile.

Non pare corretto, allora, postulare una applicazione frazionata del principio di legalità formale, che si vorrebbe cogente per la tassatività e determinatezza, ma non per la retroattività.

Le ragioni di carattere sistematico che confermano tale conclusione (e che si basano sulla latitudine del generale principio di irretroattività di cui all'art. 12 delle Preleggi) sono ora avallate dall'ordinanza “Cavallotti”, che chiede di sapere se le misure di prevenzione patrimoniali siano previste da una legge prevedibile, per come disposto dall'art. 1 del primo protocollo addizionale Cedu. Il richiamo a tale ultima disposizione non potrà né dovrà passare inosservato al governo, al momento di dare le risposte che l'Europa chiede, dato che il protocollo addizionale fissa il principio della riserva di legge anche per le limitazioni al diritto di proprietà.

La riserva di legge garantisce la base democratica del corpo istituzionale, cui spetta regolare le limitazioni della libertà,; assicura inoltre la conoscibilità generale e preventiva delle regole.

Le norme debbono declinare una disciplina chiara, precisa e determinata: se le norme non hanno questi requisiti non possono essere considerate una “legge”.

Se questo è vero, non resta che concludere che il sistema della prevenzione non ha, né probabilmente mai potrà avere, le caratteristiche per essere “legge”.

\* Avvocati penalisti

**STAMBRILINEMMO**

**COSA SA UN OCCIDENTALE DI COME VIVE UN EBREO IN ISRAELE O UN PALESTINESE NELLA PICCOLA STRISCIA DI GAZA?**

## Si guarda la guerra giudicando senza capirne il dramma e ci si schiera da tifosi

**DOMENICO TOMASSETTI**

La guerra, a distanza di meno di due anni dall'invasione dell'Ucraina, è stata nuovamente la notizia con cui ci siamo svegliati una settimana fa, in una calda e pigra mattina di inizio ottobre in cui il nostro principale obiettivo era provare a fare l'ultimo bagno fuori stagione, lamentandoci comunque del cambiamento climatico.

Noi, che siamo nati dalla parte fortunata del mondo, cosa sappiamo della guerra? Chi scrive, ad esempio, è nato a metà degli anni 60, vent'anni dopo la fine della seconda guerra mondiale e ha avuto il privilegio di vivere la sua esistenza senza rischiare neppure di aver paura di essere coinvolto direttamente in un conflitto. Eppure molti di noi sentono il diritto di pontificare su situazioni rispetto alle quali non hanno strumenti di comprensione. Cosa sa un occidentale di come vive in Israele un ebreo, discendente di una famiglia che è stata quasi completamente sterminata nei campi di concentramento, che vede la stessa violenza, subita dai suoi nonni, oggi perpetrata contro i suoi bambini da un gruppo armato che ostenta una dichiarata volontà genocidaria? Cosa sa di un palestinese che vive, lontanissimo dai nostri standard di benessere, insieme ad altri due milioni di persone in una piccola striscia di terra, temendo (anzi aspettando) di subire ritorsioni per azioni che non ha commesso e che, probabilmente, nemmeno divideva?

Vediamo le immagini della guerra nei nostri smartphone e giudichiamo sulla base dei nostri pregiudizi senza avere alcuna possibilità di compenetrarci e, quindi, di capire.

Però - nelle Università, nelle piazze, sui social - con spirito neocolonialista pretendiamo di affermare cosa è giusto e cosa è sbagliato, chi ha ragione e chi ha torto, nella migliore (ed elitaria) delle ipotesi per aver letto qualche libro, nella stragrande maggioranza dei casi convinti di sapere tutto avendo visto un video (privo di qualsiasi autorevolezza) su you tube. Cresciuti in pace, facciamo il tifo, per una delle due fazioni, con lo stesso atteggiamento che abbiamo sugli spalti di uno stadio, guardando quelli che si massacrano nell'arena. Perché questo siamo: degli spettatori che vivono nella ipocrita e non dichiarata consape-

volezza che non saranno mai chiamati a scendere in campo.

Israele ha subito un attacco feroce e osceno. È giusto? No. La sua reazione farà (rectius ha già fatto) più vittime civili di quante ne ha patite, perché è la potenza dominante nella regione medio-orientale. È giusto? No. Ma la guerra, la Storia non si giudicano con la morale. E poi quale morale? La nostra? Anzi la mia che è già diversa da quella della persona che, seduta accanto a me sul divano di casa, vedel'ennesima trasmissione televisiva in cui si attende con finta ansia l'inizio dell'offensiva di terra?

La quotidiana orgia televisiva, o peggio ancora social, è uno spettacolo indecoroso e ignorante messo in scena da privilegiati che non hanno gli strumenti per capire e a cui nemmeno interessa procurarsi, ove ciò fosse per loro possibile. Così mi viene in mente la semplice lezione del nostro neorealismo: la guerra è questa cosa qua, nessuno ha ragione. Nel 1945 i registi italiani lo riuscivano raccontare perché lo avevano vissuto e, sapendo bene di non essere loro stessi (noi italiani, intendo) innocenti, non prendevano alcuna posizione che non fosse la compassione. Questa narrazione è l'unica linea di confine etico-morale dietro la quale riesco ad attestarmi, senza sentirmi anch'io colpevole, persino di scrivere queste poche righe.

Quando leggo i documenti - a favore dei palestinesi con, nemmeno troppo velate, venature pro Hamas - di alcuni studenti di ricche università americane, ammiro ancora di più l'intuizione senza tempo di Pasolini. “Avete facce di figli di papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo”, quando diventerete classe dirigente (perché per questo pagate le rette salatissime dei vostri atenei) saprete “anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri”, si vede già da quello che scrivete, dalla mancanza di rispetto che manifestate per i vostri compagni di corso ebrei.

Quando vedo i ragazzi - che manifestano, nelle grandi capitali europee, pro Palestina - fare a botte con la polizia (in quello che mi sembra essere un inconsistente simulacro del conflitto in cui non sono coinvolti) capisco fino in fondo le parole di Gino Strada: “io non sono pacifista. Sono contro la guerra, perché le vittime di una guerra, di qualsiasi guerra, sono sempre i civili che non hanno colpe”.